



PROVINCIA DI MATERA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI E SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI

**DISCIPLINARE DI GARA
NORME PER LA FORMULAZIONE, PRESENTAZIONE ED
ESAME DELLE OFFERTE**

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI "CONTRATTI E SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI"

PREMESSE

La Provincia di Matera, stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, in esecuzione della determinazione n. 1906 del 06.11.2024 dell'Area 1- Amministrativa, indice gara a procedura aperta telematica per l'affidamento di "Contratti e Servizi Assicurativi diversi"

La procedura di gara è condotta attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Matera, raggiungibile al link: <https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti>.

La registrazione dell'operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l'operatore economico prende visione della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice) con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in relazione ai singoli lotti di gara, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice. Trova applicazione il meccanismo di inversione procedimentale ex art. 107, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a cinque mesi dalla pubblicazione del bando escluso la stipula del contratto.

Il servizio verrà svolto per conto della Provincia di Matera codice NUTS: ITF52.

Lotto 1 CIG: B429FC603E RCT-RCO;

Lotto 2 CIG : B429FC7111 RC Patrimoniale

Lotto 3 CIG: B429FC81E4 Missioni: danni veicolo proprio, Infortuni;

Lotto 4 CIG: B429FC92B7 Parco Veicoli: Libro matricola (RCA – CVT), Infortuni;

Lotto 5 CIG: B429FCA38A Property.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il Dott. Vincenzo Pierro, Dirigente dell'Area 1 dell'Ente.

Punti di contatto: Ing. Salvatore Pasquale Morisco e Dott. Vincenzo Solimeno

Telefono 0835/306254 -306237. PEC: appaltiprovinciamt@pec.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento e IDAS – electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole di utilizzo della Piattaforma Telematica".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo

necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole di utilizzo della Piattaforma Telematica, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per il corretto il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate attraverso la voce "Help Desk operatori economici", presente all'indirizzo <https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti>

Il servizio di Help desk è reso dal Lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) modello di domanda / istanza di partecipazione;
- c) dichiarazioni integrative;
- d) modelli per la formulazione dell'offerta tecnica n. 2: e.1: lotto 1; e.2: lotti 2, 3, 4, 5);
- e) modelli per la formulazione dell'offerta economica n. 5, uno per ogni lotto: f.1-f.5
- f) capitolati speciali / schema di contratto n. 6: g.1-g.7;
- g) report sinistri anni precedenti;
- h) documento di gara unico europeo;
- i) Protocollo di Intesa per la legalità sottoscritto con la Prefettura – U.T.G. di Matera;
- j) Patto di Integrità;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" al link: <https://www.suaprovinciamatera.it/N/G00590>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 28.11.2024** attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella "Guida alla registrazione al Portale", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale. Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente qualora effettuate tramite il Portale e con l'ausilio di notifiche PEC. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas e sono accessibili tramite il link <https://www.suaprovinciamatera.it/N/G00590>

In caso di malf funzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione, recapitata nei modi sopra indicati al consorzio, si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione, recapitata all'offerente nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

N	Lotto Oggetto	CIG	importi imponibili	
			su base annua	per la durata complessiva ⁽¹⁾
1	Responsabilità Civile generale (RCT – RCO)	B429FC603E	€ 185.000,00	€ 555.000,00
2	Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	B429FC7111	€ 12.000,00	€ 36.000,00
3	Missioni: Danni veicolo proprio, Infortuni	B429FC81E4	€ 10.000,00	€ 30.000,00
4	Parco Veicoli: Libro Matricola (RCA – CVT), Infortuni	B429FC92B7	€ 25.000,00	€ 75.000,00
5	Property All Risk	B429FCA38A	€ 55.000,00	€ 165.000,00
Importo a base di gara			€ 287.000,00	€ 861.000,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0,00	0,00
A) + B) Importo complessivo oltre imposte			€ 287.000,00	€ 861.000,00

⁽¹⁾ Vedi successivo art. 3.1

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella 2

n.	Descrizione servizi/beni/lavori		CPV	P (principale) S (secondaria)
1	RCT – RCO	responsabilità civile generale per danni materiali: RCT: verso terzi; RCO verso prestatori d'opera	66516400-4	P
2	RCP	responsabilità civile generale per danni patrimoniali	66516400-4	P
3	Missioni	danni ai veicoli del personale autorizzato a svolgere missioni per conto dell'Ente	66514110-0	P
		lesioni occorse alle persone (guidatore e trasportati) durante le missioni, nonché agli amministratori	66512100-3	
4	Parco Veicoli	parco veicoli: RCA obbligatoria, CVT (garanzie diverse da RCA)	66510000-8	P
		lesioni alle persone (guidatore e trasportati)	66512100-3	
5	Property	copertura all risk contro i danni al patrimonio immobiliare e relativo contenuto	66515200-5	P

Il contratto collettivo applicato è: CCNL Credito/Assicurazioni cod. J121.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non sono presenti spese da interferenza

L'importo complessivo è al netto delle imposte sulle assicurazioni.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è dalle ore 24:00 del 31.12.2024 alle ore 24:00 del 31.12.2027.

Le rate saranno: annuali (31 dicembre).

3.2. REVISIONE PREZZI

Non è prevista alcun aggiornamento dei prezzi, se non la regolazione consuntiva a fine periodo assicurativo in relazione agli elementi variabili presi a base del calcolo dei premi.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzioni di rinnovo dei contratti: I contratti assicurativi hanno la durata e rateizzazione precisata al precedente punto 3.1, conformemente a quanto previsto nei documenti di gara.

Alla scadenza e previa verifica della congruità delle condizioni è facoltà del Contraente:

- 3.3.1 procedere ad una proroga contrattuale per ulteriori mesi 12, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 10 del Codice;
- 3.3.2 procedere ad una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di riaffidamento del contratto, sempreché ricorrano le condizioni di cui all'art. 120, comma 11 del Codice e comunque con il massimo di mesi sei.

Si precisa che:

- è facoltà del Contraente attivare le suddette opzioni di proroga anche successivamente. In tali casi l'Aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a eseguire le prestazioni contrattuali e quindi garantire copertura assicurativa, a semplice richiesta scritta dell'Ente, ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Assicurato.
- la facoltà di procedere alla proroga tecnica di cui al precedente punto 3.3.2 è sempre possibile in caso di esercizio del recesso in caso di sinistro o cessazione anticipata di cui ai relativi artt. del CSA.

Alla scadenza definitiva, i contratti si intenderanno cessati senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza delle polizze e delle eventuali proroghe.

L'esercizio delle opzioni di proroga è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza dei contratti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici (Compagnie di assicurazione) che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo assicurativo in argomento, in base al D.Lgs n. 209/2005 e ss.mm.ii., possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Fermo l'obbligo di copertura del 100% dei rischi oggetto di appalto possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti al singolo lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro la tempistica richiesta dalla S.A., dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.1. SOGGETTI COSTITUITI NELLA FORMA DELLA COASSICURAZIONE

L'assicurazione è ripartita per quote tra gli operatori economici indicati nel riparto indicato nel modulo di offerta e l'operatore economico designato quale delegatario sarà tenuto ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito. L'operatore economico designato quale delegatario, pertanto, è espressamente obbligato ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra gli operatori economici in coassicurazione, in parziale deroga al disposto dell'art. 1911 c.c.

4.2. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DI LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte della rappresentanza generale per l'Italia di Lloyd's Insurance company S.A., dovranno essere specificati:

- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante;
- numero e/o denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con indicazione delle quote di partecipazione al rischio);
- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sottoscrittori) in caso di aggiudicazione a gestire in Italia il contratto oggetto di offerta e i sinistri (denominazione, sede legale, domicilio fiscale, P.IVA, legale rappresentante, soggetto responsabile nei confronti della stazione appaltante).

N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il soggetto gestore dei sinistri non coincidano, andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste.

4.3. PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

La Società capogruppo/delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici/Società facenti parte del raggruppamento, pari ad almeno il 60%, mentre le singole Società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Il concorrente, in questo caso, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel FVOE.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Premi complessivamente intermediati nei rami danni, nel triennio precedente, su base annua, per almeno € 10.000.000,00, imposte escluse**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante copia dei bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la misura (importo) del requisito richiesto.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. tre servizi analoghi** Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. tre servizi analoghi a favore di Enti e/o Soggetti pubblici, con premi intermediati su base annua non inferiori al valore del lotto a cui si intende partecipare, indicando l'Ente, importo dei premi intermediati su base annua ed il periodo di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante quanto richiesto.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e all'Autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara, devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/coassicurazione/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al punto 6.2 relativo ai premi complessivamente intermediati nei rami danni nel triennio precedente su base annua, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/coassicurazione tenendo conto della propria quota minima di partecipazione come previsto al precedente punto 4.3

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto almeno dalla capogruppo/delegataria.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e all'Autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara, devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Data la natura del servizio, non è ammesso

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta "per ciascun lotto" è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo del lotto e precisamente di importo pari:

n.	Lotto	valore su base annua	valore complessivo ⁽¹⁾	importo garanzia provvisoria (2%)
1	RCT-RCO	€ 185.000,00	€ 740.000,00	€ 14.800,00
2	RC Patrimoniale	€ 12.000,00	€ 48.000,00	€ 960,00
3	Missioni - Infortuni	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 800,00
4	Parco Veicoli	€ 25.000,00	€ 100.000,00	€ 2.000,00
5	Property	€ 55.000,00	€ 220.000,00	€ 4.400,00
totali		€ 287.000,00	€ 1.148.000,00	€ 22.960,00

⁽¹⁾ Vedi precedente art. 3.1

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso Tesoreria della Provincia di Matera- IBAN: IT44H0526279748T20990001236;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione esclusivamente per i lotti ed i corrispondenti importi di seguito specificati, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Lotto		CIG	Importo complessivo a base d'asta	Importo contributo
1	RCT-RCO	B429FC603E	€ 832.500,00	€ 90,00
5	Property All Risk	B429FCA38A	€ 247.500,00	€ 18,00

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La documentazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno 11.12.2024 alle ore 10:00 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa, Tecnica ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- accedere al Portale di eProcurement;
- individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Bandi di gara" nell'Area personale;
- selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta Tecnica", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione dell'offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta".

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma all'indirizzo <https://www.suaprovinciamatera.it/N/G00590>.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D.lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante fisserà un termine affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine indicato, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine precisato dalla stazione appaltante.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione, eventuale procura e ricevuta pagamento bollo;
- Dichiarazioni integrative;

- Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), predisposto telematicamente (compilato secondo le modalità specificate nella "Guida alla compilazione del dgue elettronico italiano "edgue-it" conforme alle specifiche tecniche agid");
- Garanzia provvisoria;
- Ricevuta di avvenuto pagamento contributo A.N.AC per quanto concerne il lotto 1 – RCT/RCO ed il lotto 5 - Property All Risk;
- (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;
- (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
- Protocollo di Intesa per la legalità sottoscritto con la Prefettura – U.T.G. di Matera;
- Patto di integrità
- Dichiarazione familiari conviventi;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, è redatta secondo il modello di cui all'allegato sub c), nel quale devono essere indicati:

1. i seguenti dati, riferiti al soggetto che sottoscrive la domanda ed all'operatore che rappresenta: dati personali, qualifica, ragione sociale, domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC;
2. forma societaria (impresa individuale, società commerciale, etc.);
3. modalità di partecipazione alla gara (concorrente singolo o concorrente in forma associata ed in questo secondo caso precisando secondo quanto previsto);
4. i lotti per i quali si intende presentare offerta.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di coassicurazione o di consorzio ordinario o di aggregazione di imprese o di GEIE non ancora costituiti, l'istanza (unica) deve essere presentata dalla mandataria-capogruppo, deve contenere la composizione del raggruppamento e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o coassicurazione o consorzio o aggregazione o GEIE, indicando le rispettive percentuali di partecipazione. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o aggregazioni di imprese o di GEIE già costituiti, l'istanza (unica) deve essere presentata e sottoscritta dalla mandataria-capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le mandanti, sempre indicando le rispettive percentuali di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente (in caso di partecipazione in forma associata, ogni singolo soggetto) rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e secondo il Modello allegato sub d), con la quale dichiara:

1. i seguenti dati, riferiti al soggetto che sottoscrive la domanda ed all'operatore che rappresenta: dati personali, qualifica, ragione sociale, domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA;
2. l'insussistenza o meno delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 (come confermato e meglio specificato nel DGUE);
3. l'insussistenza o meno delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) in relazione ai soggetti di cui al punto precedente (come confermato e meglio specificato nel DGUE);
4. l'insussistenza o meno delle altre cause di esclusione in relazione all'operatore economico (come confermato e meglio specificato nel DGUE);
5. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di

- partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali);
6. che l'offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
 7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
 8. i soggetti / strutture del concorrente che, in caso di aggiudicazione del contratto, svolgeranno i servizi/funzioni di gestione, specificando, per ogni servizio funzione previsto (gestione amministrativa; gestione tecnica; gestione sinistri) le seguenti informazioni:

servizio - funzione	gerenza, agenzia,	indirizzo	e-mail	pec
	responsabile	n. telefono – portatile		
struttura di riferimento				
gestione amministrativa e tecnica				
gestione sinistri				

(NB in assenza o carenza di indicazioni, tutti i rapporti inerenti il contratto assicurativo saranno tenuti con il soggetto che sottoscrive l'offerta, anche per quanto concerne la gestione dei sinistri);

9. l'impegno a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire in corso di appalto nelle strutture e nelle persone incaricate dall'aggiudicatario di gestire i contratti e i servizi, di cui al precedente punto;
10. di applicare il CCNL di categoria o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
11. di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegato agli atti di gara;
12. *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
13. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 31.
14. di non avere nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento.

15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente (in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, di ciascun OE facente parte del raggruppamento / coassicurazione / consorzio / consorziati esecutori, etc.) compila il Documento di gara unico europeo presente nella busta amministrativa.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID.

Una volta scaricato il file DGUE XML sul proprio PC/dispositivo, questo potrà essere gestito come gli altri documenti di gara, quindi firmato digitalmente e allegato alla documentazione di gara.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza). Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida allegata.

15.4. GARANZIA PROVVISORIA

come precisato al precedente art. 10 ed eventuale documentazione integrativa.

15.5. COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC
come precisato al precedente art. 12 (*Solo per il lotto 1 – RCT-RCO ed il lotto 5 - Property All Risk.*);

15.6. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il documento, presente sulla Piattaforma, deve essere debitamente sottoscritto per accettazione.

15.7. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.8. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.9. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, *per ogni singolo lotto a cui intende partecipare*, il relativo modello di offerta tecnica di cui agli allegati e.1 (lotto 1) e e.2 (lotti 2, 3, 4, 5), con l'indicazione di tutti i dati richiesti. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.

In particolare, il concorrente dovrà (vedi successivo art. 18.1.):

- precisare se accetta integralmente e senza alcuna variazione le condizioni di assicurazione di cui al Capitolato/i Speciale/i o se intende proporre varianti ed in questo secondo caso dovrà:
- precisare a quale capitolato (solo per i lotti 3 e 4) e a quale articolo (per tutti i lotti) la variante si riferisce. Nel caso in cui non sia chiaramente desumibile a quale capitolato / articolo la variante si riferisce, l'offerta viene esclusa;
- precisare se la variante proposta sostituisce integralmente l'articolo / gli articoli indicato/i o se lo/i modifica/no e/o integra/no;
- descrivere ed illustrare la variante in modo chiaro ed esaustivo, in modo tale da consentirne la disamina senza equivoci interpretativi da parte della commissione giudicatrice;
- specificare se si tratta di:
 - a) una variante migliorativa rispetto a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale;
 - b) una variante peggiorativa rispetto a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale;
 - c) una variante di precisazione alle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale, ovvero di equivalente valore, tali da non modificare la portata della copertura e/o tale da costituire mera precisazione o diversa formulazione di analogo contenuto;

Le varianti che prevedono per lo stesso articolo del Capitolato Speciale sia elementi migliorativi sia elementi peggiorativi dovranno essere riportati su due distinti righi dell'offerta tecnica. L'offerta migliorativa e l'offerta peggiorativa devono essere distinte. Ciascuna variante è valutata separatamente.

NB: in caso non venga barrata alcuna opzione e il modulo sia presentato senza alcuna indicazione di varianti, si intenderà valida la prima, ovvero l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del Capitolato Speciale; nel caso in cui il concorrente descriva varianti nel modello di offerta, saranno prese in considerazione le varianti proposte anche se il concorrente abbia omissso di barrare la relativa opzione.

Solo per il lotto 1 – RCT-RCO (vedi art. 18.1.e): il concorrente deve indicare la franchigia per sinistro in relazione alle garanzie di cui agli artt. 3.6.9 e 3.6.10 del capitolato speciale di appalto, tenendo conto dell'importo massimo previsto in € 10.000,00. In caso di omessa indicazione o di indicazione di importo superiore a € 10.000,00 si intenderà comunque accettato / offerto l'importo di € 10.000,00.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, *per ogni singolo lotto a cui intende partecipare*, il relativo modello di offerta economica, di cui agli allegati f.1-f.5, con l'indicazione di tutti i dati richiesti, compreso la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Criteri di aggiudicazione		lotto 1 RCT-RCO	lotto 2 RCP	lotto 3 Missioni	lotto 4 Parco veicoli	lotto 5 Property
		punteggi massimi				
16.1 - PARTE TECNICA (PT)		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
18.1.a	Accettazione CT (no varianti)	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18.1.b						
18.1.c	Qualità dell'offerta (eventuali varianti)	09,00	10,00	10,00	10,00	10,00
18.1.d						
18.1.e	Franchigia per sinistro in relazione alle garanzie di cui agli artt. 3.6.9 e 3.6.10 del CSA	06,00	-	-	-	-
18.2 - PARTE ECONOMICA (PE)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
totali		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

18.1.a – Qualità dell'offerta - Varianti:

- Sono ammesse varianti ("migliorative" o "peggiorative") al Capitolato Speciale, purché:
 - se peggiorative, in numero non superiore a 5; se migliorative in numero non superiore a 10; in caso di presenza di varianti in numero superiore a quelli suddetti, verranno considerate solo le prime in ordine di numerazione;
- la variante che abbia impatto su una pluralità di elementi di cui ad un singolo articolo del Capitolato Speciale, sempreché tutti positivi o negativi, verrà conteggiata una sola volta considerando complessivamente gli elementi che dall'adozione della variante risultino modificati;
- l'eventuale variante proposta che rechi contestualmente elementi migliorativi ed elementi penalizzanti delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale, verrà valutata con applicazione del precedente punto b) e con attribuzione distinta del punteggio, in riferimento sia all'elemento/i di miglioria/e sia all'elemento/i penalizzante/i;
- le varianti che pur avendo contemporaneamente riflessi formali su più clausole del Capitolato Speciale, (es. oggetto dell'assicurazione – esclusioni), non comportano effetti diversi sulla copertura assicurativa e sulla ampiezza delle garanzie, vengono conteggiate una sola volta.

18.1.b - Non è ammessa (e pertanto non si procederà all'apertura della relativa offerta economica):

- la sostituzione integrale del Capitolato Speciale;
- l'offerta formulata in modo equivoco o poco chiaro, tale da non consentire una corretta valutazione da parte della commissione di gara;
- l'offerta che presenti varianti peggiorative di qualsiasi genere ad uno solo dei seguenti articoli del Capitolato Speciale (caratteristiche minime):

Sezione	Articolo
Norme che regolano l'assicurazione in generale	▪ Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
	▪ Gestione del contratto
	▪ Rinvio alle norme di legge – Foro competente
	▪ Interpretazione del contratto
	▪ Disciplina dell'appalto
Norme che regolano la gestione dei sinistri	▪ Informazioni sui sinistri

Non saranno ammesse alle fasi successive della procedura le offerte che conseguano, per quanto concerne il merito tecnico:

- un punteggio complessivo inferiore a 30,00 punti per il lotto 1 e inferiore a 35,00 per i restanti lotti;
- in relazione alla singola variante: una detrazione, ai sensi della tabella B del successivo punto 18.1.d), superiore o uguale a 7,6 punti.

- d) E' fatta salva, in ogni caso, facoltà della Commissione giudicatrice di escludere dalla gara - non procedendo quindi all'apertura della relativa offerta economica - il concorrente la cui offerta tecnica risulti non accoglibile per la presenza di elementi che dequalificano complessivamente la prestazione contrattuale, pregiudicando gravemente l'interesse della Stazione Appaltante rendendo, a giudizio della Commissione, non conveniente la stipula del contratto assicurativo che ne risulterebbe.

18.1.c – Tipologia delle varianti

L'attribuzione dei punteggi è fatta, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) alle offerte che accettino integralmente senza alcuna variante le condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale posto a base di gara o che prevedano varianti di mera precisazione (vedi successivo punto b), saranno attribuiti:
 Lotto 1 – RCT-RCO: 55,00 punti;
 Lotti 2 - 5: 60,00 punti;
- b) alle offerte che prevedano varianti di “precisazione” alle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale posto a base di gara, ovvero varianti ritenute di “equivalente portata”, tali da non modificare la portata delle garanzie e/o tali da costituire diversa formulazione di analogo contenuto delle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale posto a base di gara, la Commissione non procederà ad alcuna variazione del punteggio base;
- c) alle offerte che prevedano varianti “migliorative” alle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale posto a base di gara, la Commissione procederà alla maggiorazione del punteggio base, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella A), in relazione all'entità del miglioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi, fino al massimo di:
 Lotto 1: 09,00 punti. Lotti 2-5: 10,00 punti. La Commissione potrà attribuire maggiorazioni di punteggio intermedie nell'ambito del range previsto per la tipologia di variante;
- d) alle offerte che prevedano varianti “peggiorative” alle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale posto a base di gara, la Commissione procederà ad applicare le seguenti detrazioni di punteggio:
- d.1) una detrazione di 0,5 punti (così come indicato al punto B.0 della successiva tabella B), indipendentemente dall'entità delle varianti;
- d.2) un'ulteriore detrazione, dal punteggio base, per ogni variante proposta, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella B in relazione alla gravità del peggioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi. La Commissione potrà attribuire detrazioni di punteggio intermedie nell'ambito del range previsto per la tipologia di variante;

18.1.d – Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi:

Ciascun singolo commissario assegnerà per ciascuna variante proposta un giudizio in proporzione alla corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze della Stazione Appaltante, rappresentate dal Capitolato Speciale, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- a) impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dal Capitolato Speciale ed entità delle conseguenze economiche prevedibili e potenziali della variante proposta, anche in termini di frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante stessa;
- b) e/o impatto sulle modalità di gestione dei sinistri;
- c) e/o impatto sulle procedure gestionali/amministrative;
- d) e/o impatto sulla comprensibilità del contratto e delle conseguenti obbligazioni,
- con la seguente ponderazione:

Tabella A - Determinazione del punteggio correttivo (aumenti) per varianti positive	Maggiorazione Punteggio (MP)
<p>A.1) Variante positiva di 1° grado (lievemente migliorativa): variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera modesta e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto, con un lieve miglioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$0,1 \leq MP \leq 0,5$

<p>A.2) Variante positiva di 2° grado (moderatamente migliorativa): variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera moderata e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un moderato miglioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	0,6 ≤ MP ≤ 1,2
<p>A.2) Variante positiva di 3° grado (mediamente migliorativa): variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera apprezzabile e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	1,3 ≤ MP ≤ 2,0
<p>A.3) Variante positiva di 4° grado (molto migliorativa): variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in modo rilevante e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	2,1 ≤ MP ≤ 3,0
TABELLA B - Determinazione del punteggio correttivo (detrazioni) per varianti negative	Detrazione Punteggio (DP)
B.0) In caso di Offerta tecnica che preveda una qualunque delle seguenti varianti (negative), si applicherà la detrazione qui prevista (che si somma alle ulteriori successive detrazioni):	0,5
<p>B.1) Variante negativa di 1° grado (lievemente penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera modesta e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un lieve peggioramento. Variante che in ogni caso non annulla alcuna parte del contratto, non ne riduce l'efficacia complessiva della copertura, ne modifica sostanzialmente la relativa operatività.</p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	0,1 ≤ DP ≤ 1,3
<p>B.2) Variante negativa di 2° grado (moderatamente penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera moderata e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un moderato peggioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	1,4 ≤ DP ≤ 3,0
B.3) Variante negativa di 3° grado (mediamente penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera moderatamente apprezzabile e/o variante	3,1 ≤ DP ≤ 5,0

che modifica le modalità di gestione del contratto con un peggioramento moderatamente apprezzabile.	
<p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	
B.4 Variante negativa 4° grado (molto penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera rilevante e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un rilevante peggioramento.	
<p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$5,1 \leq DP \leq 7,5$
B.5 Variante negativa 5° grado (gravemente penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera sostanziale e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale peggioramento.	
<p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$DP \geq 7,6$

La Commissione giudicatrice svolge la propria attività mediante la seguente procedura:

ogni commissario esprime la propria valutazione attribuendo un punteggio in relazione al giudizio della variante in esame, in base a quanto indicato nelle precedenti Tabelle;

terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei punteggi di cui al punto precedente, viene calcolata - per ciascuna variante - la media del punteggio attribuito da parte di tutti i commissari e il risultato viene applicato alla variante in esame;

per la determinazione del punteggio, si procederà sottraendo dal punteggio base il totale dei punti calcolati in detrazione per le eventuali varianti penalizzanti proposte, oltre alla ulteriore detrazione di 0,5 e sommando al numero risultante il totale dei punti attribuibili in incremento per le eventuali varianti migliorative proposte. Si precisa che ai fini del calcolo dei punteggi, gli stessi saranno approssimati a due decimali.

18.1.e – FRANCHIGIA per sinistro in relazione alle garanzie di cui agli artt. 3.6.9 e 3.6.10 del CSA (solo Lotto 1 – RCT-O max punti 06,00):

E' prevista l'attribuzione di 06,00 punti all'offerta che esponga l'importo più basso relativamente alla franchigia per sinistro in relazione alle garanzie di cui agli artt. 3.6.9 e 3.6.10 del CSA, tenendo conto dell'importo massimo di € 10.000,00. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in base alla seguente formula:

$PE_i = P_{MAX} \times F_{min} / F_i$	dove:	PE_i	= è il punteggio relativo alla FRANCHIGIA per l'offerta i-esima in esame;
		F_i	= è la FRANCHIGIA offerta dal concorrente i-esimo in esame;
		F_{min}	= è la FRANCHIGIA più bassa offerta tra tutti i concorrenti;
		P_{MAX}	= è il punteggio massimo previsto (06,00)

NB: i punteggi ovvero i valori saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

NB: Offerte di importo non indicato o con importo superiore a quello massimo previsto di € 10.000,00 si intendono pari al suddetto importo.

18.1.f – Riparametrazione:

I punteggi finali, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (70 punti), verranno riparametrati, al fine di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo (offerta economica) ed il fattore qualità (offerta tecnica). Pertanto, verrà attribuito il coefficiente pari a 1,00 al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato, proporzionando ad esso il coefficiente conseguito dagli altri concorrenti.

Al concorrente con coefficiente pari ad 1 verranno assegnati 70 punti (il massimo del punteggio attribuibile all'offerta tecnica) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$$P_{Ti} = P_{Ti} / P_{Tmax} = X * 70,00 \quad \text{dove:}$$

P_{Ti} = è il punteggio Tecnico riparametrato per l'offerta i-esima in esame;
 P_{Ti} = è il punteggio Tecnico del concorrente i-esimo in esame;
 P_{Tmax} = è il punteggio Tecnico più alto ottenuto dai concorrenti;
 X = è il coefficiente che va moltiplicato per il punteggio massimo previsto (70,00).

Se, ad esempio, i punteggi complessivi ottenuti per le offerte tecniche da n. 3 concorrenti sono i seguenti: 65,00; 60,00 e 58,00, la riparametrizzazione ad 1,00 di tali punteggi avverrà assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 65,00 (punteggio più alto) il valore massimo previsto per l'offerta tecnica (70,00 punti) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale così calcolato:

concorrente 1 (65,00 punti): $65,00/65,00 = 1,00 * 70,00 = 70,00$ punti

concorrente 2 (60,00 punti): $60,00/65,00 = 0,92 * 70,00 = 64,40$ punti

concorrente 3 (58,00 punti): $58,00/65,00 = 0,89 * 70,00 = 62,30$ punti.

(Sia i coefficienti che i punteggi assegnati, ed ogni operazione intermedia, saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5).

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare:

$$PE_i = \frac{P_{max} * P_{min}}{P_{pi}}$$

dove

PE_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio massimo previsto

P_{pi} = prezzo offerto dal concorrente i-esimo in esame

P_{min} = offerta economica più bassa

18.3. GRADUATORIA FINALE

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi relativi alla parte tecnica ed economica, procede, per singolo lotto, a calcolare la graduatoria finale (punteggio tecnico + punteggio economico).

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data della prima seduta pubblica sarà comunicata tramite Portale.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni di gara, sia quelle in seduta pubblica che quelle in seduta riservata, svolte tramite la Piattaforma, potranno essere espletate in una o più sedute, anche consecutivamente e nella stessa giornata.

Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate fino alla seduta conclusiva del procedimento. Delle ulteriori eventuali sedute pubbliche, oltre la giornata di inizio delle operazioni di gara, sarà data opportuna comunicazione ai concorrenti mediante il Sistema o altro mezzo idoneo.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica tempo di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun lotto sono comunicate tramite la Piattaforma.

La commissione di gara procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro la tempistica comunicata dalla Stazione Appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, se necessario;

Considerata la particolare natura degli Operatori Economici autorizzati a partecipare alla presente gara, è facoltà della Stazione appaltante effettuare o meno, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è immediatamente efficace, salvo la facoltativa verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Le parti resteranno impegnate a termini del Capitolato speciale / contratto, nonché delle varianti presentate ed accettate in sede di gara, dalle ore 24:00 del giorno riportato nell'avviso di aggiudicazione. In particolare, l'operatore economico aggiudicatario si impegna, al ricevimento dell'avviso di aggiudicazione, a garantire copertura assicurativa ai rischi di cui alla propria offerta dalla data specificata nella comunicazione della Stazione appaltante anche nelle more della sottoscrizione delle relative polizze.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto si intende stipulato al momento della relativa sottoscrizione.

25. BROKERAGGIO ASSICURATIVO

L'Amministrazione appaltante, nello svolgimento della presente procedura, si è avvalsa e si avvale, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, dell'assistenza e consulenza assicurativa della Società CB Consulbrokers S.p.A., iscrizione R.U.I. n. B000736338 (denominata nei documenti di gara anche e più brevemente "Broker"), relativamente alla predisposizione del Capitolato speciale ed alla conclusione della relativa polizza e per quanto concerne la consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica).

Il broker fornirà assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo residuo della polizza, sino alla scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo.

Agli effetti delle condizioni normative del Capitolato Speciale di Appalto / polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Amministrazione appaltante al Broker si intenderà come fatta alla Ditta Aggiudicataria (in caso di coassicurazione o raggruppamento alla Società Delegataria), come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società Delegataria, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

I premi saranno pagati all'aggiudicatario per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza (in caso di coassicurazione nei confronti dei diversi coassicuratori). L'aggiudicatario (in caso di coassicurazione i diversi coassicuratori) riconosce esplicitamente che il pagamento fatto al Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.

L'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, esclusivamente dall'aggiudicatario con il quale verrà stipulato il contratto, sotto forma di una parte dell'unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita, secondo le aliquote del: 5% per il ramo RCA e 11% per i rami diversi da RCA, da applicarsi sul premio imponibile. La remunerazione del Broker non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante e andrà dagli Assicuratori assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio per gli oneri di distribuzione e produzione e predeterminata a monte dalle Direzioni Generali. Detto compenso verrà trattenuto sulle rimesse di detti premi all'atto della loro rendicontazione all'aggiudicatario (in caso di coassicurazione ai diversi coassicuratori).

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *per ciascun lotto* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentita in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per gli atti secretati si applicano le limitazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Matera.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Dirigente della SUA Provincia di Matera
Ing. Pasquale Salvatore MORISCO



